



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 53 Reg.

del 06.04.2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'anno **duemilaventitre** il giorno 06 del mese di **Aprile** alle ore 13:00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	P.
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	P
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori:           /          

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Sotera Annabel**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

---

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)**

**Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale**

**Oggetto:** APPROVAZIONE Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

CONSIDERATO che del Regolamento adottato è stata data informativa alla delegazione trattante di parte sindacale;

RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.lgs. 267 del 18.8.2000;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/200, il quale prevede che è "di competenza della Giunta l'Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

DATO ATTO che con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del D.lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati;


VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 

PROPONE

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto istruttorio;
- 2) Di approvare il Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Il Proponente



**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVORABILMENTE

Li 02-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 5/4/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Marta Pomicino



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)**

CONTRATTO DEFINITIVO IPOTESI DI ACCORDO DEL 22.12.2022 sulle materie trattate:  
Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo; Ripartizione del fondo risorse decentrate anno  
2022; Varie ed eventuali.

Il giorno 29 Dicembre 2022 alle ore 13.40 e seguenti, presso la Sede Comunale sono presenti:  
PER LA PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE - SOTERA ANNABEL  
RESP AREA ECONOMICO FIN: MARTINA LAURICELLA  
RESP AREA VIGILANZA - SALVATORE D'AGATA  
RESP AREA TECNICA: MOSCHELLI SANDY

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU  
LA ROCCA ONOFRIO  
MOSCHELLA GIUSEPPE DOMENICO  
CGSS  
CGIL TUCI GUSTIA DELEGA A MOSCHELLA GIUSEPPE chosi delega  
CISL BUCCHIERI GUSTIA DELEGA A LA ROCCA ONOFRIO chosi delega

Visto il verbale della delegazione trattante n. 3 del 22.12.2022

Viste le relazioni illustrative e tecnico finanziaria sulle materie sopra indicate, redatte secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero dell'Economia e Finanze;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti prot. n. 11383 del 29.12.2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 29.12.2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto della ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Approvazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse per l'anno 2022";

Ritenuto di disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo, al fine di consentire una distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dei CCDI precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo integrativo di tipo normativo.

Sottoscrivono il contratto definitivo sulla base della ipotesi di accordo del 22.12.2022 avente ad oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo; Ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2022; Varie ed eventuali, ALLEGATA. *La scelta viene fatta da Miss*

PER LA PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE SOTERA ANNABEL *Annabel Sotera*  
RESP AREA ECON. FIN: MARTINA LAURICELLA *Martina Lauricella*  
RESP AREA VIGILANZA: SALVATORE D'AGATA *Salvatore D'Agata*  
RESP AREA TECNICA: MOSCHELLI SANDY *Moschelli Sandy*



VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA N. 3 DEL 22.12.2022

Il giorno 22 Dicembre 2022, alle ore 18:00, presso la Sede Comunale sono presenti:

- Sotera Annabel, Segretario Comunale – Presidente della delegazione di parte pubblica;
- Lauricella Martina – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- Moschetti Santi – Responsabile dell'Area Tecnica;
- D'Agata Salvatore – Responsabile dell'Area Vigilanza;
- La Rocca Onofrio – Rappresentante Sindacale Interno;
- Moschella Giuseppe Domenico – Rappresentante Sindacale Interno;
- Elia Manfredi Alfio – Rappresentante CGIL;
- Giliberto Maurizio – Rappresentante CISL, che entra in aula alle ore 18:33.

(E' assente Caterina Quacquaro, Responsabile dell'Area Amministrativa ed il Rappresentante della UIL, sebbene regolarmente convocato).

Giusta convocazione del 16.12.2022, prot. n. 11016, avente ad oggetto "Convocazione riunione Delegazione trattante per la contrattazione e ripartizione fondo risorse decentrate anno 2022", al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

- Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;
- Ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2022;
- Varie ed eventuale.

Inizia la discussione ed il Presidente della delegazione di parte pubblica, con riguardo alla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica espone brevemente la questione inerente la ripartizione del fondo circa l'istituto delle Progressioni economiche orizzontali anno 2022.

Richiamandosi i precedenti verbali si apre un largo dibattito circa le diverse modalità di effettuazione delle progressioni, tenuto conto che già nel 2021 sono state concluse le progressioni economiche.

Entra in aula il Rappresentante CISL alle ore 18:33.

Prosegue il dibattito in merito alle progressioni, per cui la parte pubblica evidenzia che sia possibile effettuare le progressioni economiche per il 50 % del personale avente diritto.

Il Rappresentante della CISL sottolinea il ritardo in merito agli incontri sulla contrattazione ed evidenzia quanto riportato dall'art. 16 del CCNL circa il criterio della selettività che non riporta la quota percentuale.

Il Presidente della parte pubblica evidenzia che trattandosi di selettività sia con riferimento al CCNL che alla legislazione vigente non possono essere, purtroppo, dati a pioggia progressioni economiche orizzontali e che comunque occorre rispettare quanto dettato dal CCDI in merito al criterio del punteggio minimo corrispondente ad una valutazione di 60/100, così come definito dall'art. 15 del CCDI.

Dopo una lungo ed ampio dibattito si giunge all'accordo per cui si darà corso alle progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo 2022 al 50% del personale avente diritto.

Circa la ulteriore ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2022 si definisce che per coloro i quali non passeranno le progressioni orizzontali verrà impiegato il criterio della perequazione sulla produttività. Mentre con riferimento alla parte totale del fondo risorse decentrate 2022, giusta determina di costituzione del fondo da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si dà atto che la parte del fondo da poter contrattare ammonta a circa 31.000 euro, e che tenuto conto dell'accordo raggiunto relativamente alle



PEO, verranno finanziati gli istituti previsti da contratto decentrato tra cui reperibilità, turnazioni, indennità condizioni di lavoro, indennità specifiche responsabilità, servizio esterno ecc.

Inoltre, si prosegue con riferimento alla trattazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che prima deve essere discusso in sede di contrattazione e che, poi potrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Le parti concordano e rappresenteranno alla Giunta Comunale la possibilità di approvazione del Regolamento, così come già redatto.


Le parti concordano sull'ipotesi di contratto ed attendono l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

Alle ore 20:47, non essendovi ulteriori interventi la seduta viene tolta.

Letto confermato e sottoscritto.

- Sotera Annabel, Segretario Comunale – Presidente della delegazione di parte pubblica; *Annabel Sotera*
- Lauricella Martina – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; *Martina Lauricella*
- Moschetti Santi – Responsabile dell'Area Tecnica;
- D'Agata Salvatore – Responsabile dell'Area Vigilanza; *Salvatore D'Agata*
- La Rocca Onofrio – Rappresentante Sindacale Interno; *Onofrio La Rocca*
- Moschella Giuseppe Domenico – Rappresentante Sindacale Interno; *Giuseppe Moschella*
- Elia Manfredi Alfio – Rappresentante CGIL;
- Giliberto Maurizio – Rappresentante CISL *Maurizio Giliberto*





# **COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**

**(Città Metropolitana di Messina)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016.**

**(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

## INDICE

---

### 1. Inquadramento Normativo

### 2. Proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

#### CAPO I

##### Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

#### CAPO II

##### Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### CAPO III

##### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### CAPO IV

##### Norme comuni

- Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione  
- ambito lavori
- Art. 23 - Principi in materia di valutazione
- Art. 24 - Coincidenza di funzioni
- Art. 25 - Funzioni articolate e singole
- Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 29 - Liquidazione - limiti
- Art. 30 - Informazione e confronto

#### CAPO V

##### Disposizioni transitorie e finali

- Art. 31 - Decorrenza

## INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad

incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori ( come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 **"sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015"** ( legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*. Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - **"la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"** ( cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: **"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"**.

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera", dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che "... (omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

L'ANCI, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane nell'applicazione di tale norma con la ripresa delle trattative in sede sindacale, ha elaborato uno schema di Regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sullo schema di Regolamento proposto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) si può articolare in misura inversa all'importo di progetto (anche per servizi e forniture), in modo da evitare la costituzione di quote eccessive da destinare per le singole funzioni, ma garantendo comunque un incentivo ragionevole. Inoltre è stata prevista una distinzione tra opere "puntuali" e "a rete", che possono essere oggetto di adeguate considerazioni da parte delle amministrazioni circa la loro complessità ai fini della differenziazione della quota da destinare al fondo. Per quanto riguarda la distinzione tra tali tipologie di opere si può fare riferimento alle categorie di cui all'allegato A al DPR n. 207/2010;
- riguardo alle acquisizioni (anche per lavori) sulle quali prevedere risorse da destinare al fondo, si possono considerare diverse ipotesi, alcune delle quali proposte nello schema, fermo restando che compete all'Amministrazione definire i relativi criteri in maniera tale da riconoscere comunque un incentivo adeguato alle prestazioni e che non sia irrilevante;
- è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per la realizzazioni di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;
- si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell'approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l'orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sopraccitate;
- per i servizi e forniture si fa riferimento alla possibilità di utilizzare soglie diverse per l'erogazione dell'incentivo.

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**  
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data \_\_\_\_\_, con le seguenti OO.SS.:

---

**CAPO I**

**Principi generali**

**Art. 1**

*Destinazione del fondo*

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

**Art. 2**

*Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2; del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;



- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

### Art. 3

#### *Costituzione gruppo di lavoro*

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

### Art. 4

#### *Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

## Art. 5

### *Modulazione del fondo*

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

## Art. 6

### *Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo*

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

**Note:** L'articolo prevede alcune ipotesi di esclusione dalla disciplina del fondo, fermo restando che possono essere individuate altre circostanze

## Art. 7

### *Suddivisione in lotti*

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

## Art. 8

### *Centrali di committenza*

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

**Note:** L'art. 113 del Codice prevede il riconoscimento alla Centrale di committenza di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.

## CAPO II

### Fondo per lavori

#### Art. 9

##### *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

#### Art. 10

##### *Graduazione del fondo incentivante*

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso all' distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali	
da euro 10.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00	percentuale del 2 %
da euro 500.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria	percentuale del 1,8 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,6 %
Opere a rete	
da euro 10.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00	percentuale del 2 %
da euro 500.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria	percentuale del 1,8 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,6 %

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2 %;
- b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,8 %.

**Note:** In merito all'inclusione nel fondo incentivante delle attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenziano pronunce difformi tra loro delle sezioni regionali della Corte dei Conti. A favore tuttavia dell'inclusione di tali attività, si segnala, da ultimo, la delibera della sezione regionale della Lombardia n. 191/2017.

## Art. 11

### *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

## Art. 12

### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30 %
2) Programmazione della spesa per investimenti	5 %
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	5 %
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10 %
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	35 %
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	15 %
Totale	100,00%

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

##### Art. 13

###### *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture di importo fino a €. 40.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.
3. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

##### Art. 14

###### *Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture*

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

##### Art. 15

###### *Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Opzioni possibili:
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000;
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
  - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
  - in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Note: L'articolo prevede una serie di condizioni in base alle quali corrispondere l'incentivo, fermo restando che possono esserne individuate altre e diverse. È necessario comunque un coordinamento con l'art. 6.

## Art. 16

### *Graduazione del fondo incentivante*

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
  - a) da 20.000 alla soglia comunitaria: 2 %; (a seconda dell'opzione di cui agli artt. 13 e 16)
  - b) dalla soglia comunitaria a euro 1.5000,00: 1,8%;
  - c) dall'importo di cui alla lettera b) a euro 5.000,00 : 1,6%.
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

## Art. 17

### *Modalità di definizione del fondo incentivante*

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

## Art. 18

### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35 %
2) Programmazione della spesa	10 %
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10 %
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità,	...45... % da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100,00%

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 19

##### *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 10 % dell'aliquota prevista per la funzione.

#### Art. 20

##### *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

#### Art. 21

##### *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 22

##### *(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)*

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### Art. 23

#### *Principi in materia di valutazione*

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

### Art. 24

#### *Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

### Art. 25

#### *Funzioni articolate e singole*

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.



## Art. 26

### *Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura*

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

## Art. 27

### *Liquidazione dell'incentivo*

1. La liquidazione del compereso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate annualmente con riferimento alle attività svolte;

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;

- percentuale realizzata;

- tempi previsti e tempi effettivi;

- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

## Art. 28

### *Conclusione di singole operazioni*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con

l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;  
g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 29**

##### ***Liquidazione - limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

#### **Art. 30**

##### ***Informazione e confronto***

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 31**

##### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

11

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L. Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to FOT. NUNO GOIANI

F.to AUBREI LORENZO

F.to SOTERA ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

Ai capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl. F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91**

li 06.04.2023

F.to Il Segretario Comunale

